



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

### TIT.VI.04

Decreto Rettorale n. \* del \*

(\* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)

**OGGETTO: Modifica del Regolamento della Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV).**

### IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, in particolare l’art. 34;

Richiamato il Decreto Rettorale n. 4758 del 16 novembre 2018, avente ad oggetto “Regolamento Didattico di Ateneo – Modifica della Parte I – Norme Comuni”;

Richiamato il Decreto rettorale n. 156 del 21/1/2013 contenente lo schema tipo per la stesura del regolamento di Ateneo relativo alle strutture didattiche speciali;

Richiamato il Decreto rettorale. n. 1355 del 20/03/2013 relativo al Regolamento della Struttura Didattica Speciale Veterinaria “SDSV”;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Richiamata la delibera assunta dal Consiglio della Struttura Didattica Speciale Veterinaria nella seduta del 14 aprile 2021;

Richiamato il parere espresso dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie nella seduta del 22 aprile 2021;

Considerato il parere formulato dalla Commissione Didattica del Senato Accademico nella seduta dell'8 giugno 2021;

Considerato il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2021;

Richiamata la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 13 giugno 2021;

### **DECRETA**

**l'approvazione della modifica del Regolamento della Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV) secondo il testo di seguito riportato:**

#### **Regolamento della Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV)**

##### **Art. 1**

###### **(Istituzione)**

1. E' costituita la Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV) ai sensi dell'Art. 34 dello Statuto di Ateneo, anche per rispettare i requisiti minimi di qualità richiesti dalle peculiari caratteristiche della formazione in Medicina Veterinaria e per il relativo accreditamento a livello europeo, secondo le direttive 78/1026/CEE, 78/1027/CEE e 36/2005/CE.

2. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della SDSV, dei propri organi di governo e delle strutture didattiche complesse da essa coordinate, secondo quanto previsto dalla normativa d'Ateneo in materia.

##### **Art. 2**

###### **(Finalità)**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1. La Struttura Didattica Speciale Veterinaria ha l'obiettivo primario di fornire ai docenti gli strumenti e le strutture necessarie per effettuare l'attività didattica pratica e l'acquisizione dei CFU corrispondenti per gli studenti frequentanti i Corsi di primo, secondo e terzo livello nell'ambito delle discipline veterinarie e le attività di ricerca ad essa correlate del Dipartimento di Scienze Veterinarie e degli eventuali altri Dipartimenti partecipanti.
2. La SDSV ha altresì la finalità di costituire un punto di riferimento territoriale per lo studio, la diagnosi e la cura delle malattie degli animali, per l'allevamento degli stessi e per l'igiene e la sicurezza degli alimenti di origine animale.
3. Per conseguire le finalità di cui ai commi precedenti la struttura eroga inoltre servizi per soggetti pubblici e privati.
4. La SDSV si pone gli obiettivi di:
  - a) promuovere, organizzare e gestire, in stretta connessione con le attività istituzionali didattiche e scientifiche dei Dipartimenti partecipanti, attività assistenziali di base e specialistiche su specie animali domestiche e non, finalizzate alle attività didattiche e di cura;
  - b) consentire agli studenti dei Corsi di Studio attivati presso i Dipartimenti partecipanti di applicare nella pratica clinica, zootecnica, delle produzioni animali e dell'ispezione degli alimenti, le nozioni apprese nei corsi di insegnamento;
  - c) garantire ai docenti e ai soggetti operanti a qualunque titolo (dottorandi, specializzandi, borsisti, assegnisti, contrattisti, intern e resident dei College professionali internazionali) la possibilità di svolgere attività di ricerca, sperimentazione, cura ed allevamento in ambito universitario certificato su basi qualitative;
  - d) contribuire all'innovazione tecnologica e allo sviluppo del sistema delle imprese zootecniche, agro-alimentari, farmaceutiche e delle strutture cliniche mediante azioni di formazione, divulgazione scientifica e assistenza tecnica agli operatori del settore
  - e) promuovere e realizzare l'aggiornamento scientifico e professionale, sia per operatori interni sia per professionisti esterni, nell'ambito di iniziative proposte dalla Struttura e dai Dipartimenti partecipanti.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

### **Art. 3**

#### **(Partecipazione alle attività della SDSV)**

1. Il Dipartimento di Scienze Veterinarie è il Dipartimento che ha deliberato di promuovere la costituzione della SDSV e che ne assicura la sostenibilità.
2. Vengono considerati Dipartimenti partecipanti quei Dipartimenti che deliberino di aderire alle attività della SDSV e che ne garantiscano l'eventuale supporto finanziario in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture della SDSV.
3. E' inoltre previsto che Enti pubblici e privati possano partecipare alle attività della SDSV attraverso specifiche forme di collaborazione, ivi compresa l'istituzione di apposite convenzioni secondo le modalità riportate dallo Statuto di Ateneo.
4. L'eventuale partecipazione di Dipartimenti ed Enti pubblici e privati avviene previa accettazione da parte del Consiglio della SDSV.
5. La SDSV predispone ed aggiorna l'elenco dei Dipartimenti e degli Enti partecipanti alle attività della struttura.

### **Art. 4**

#### **(Risorse finanziarie)**

1. Le risorse finanziarie della struttura sono costituite da: entrate derivanti da servizi erogati a enti pubblici e privati e a soggetti privati sulla base di apposito tariffario, contributi erogati direttamente dall'Ateneo, entrate derivanti dal Dipartimento di Scienze Veterinarie, eventuali entrate derivanti da altri Dipartimenti partecipanti, entrate derivanti da altri enti pubblici o privati di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento, altre entrate derivanti sotto forma di contributi erogati da soggetti pubblici nazionali ed internazionali e da donazioni nonché da bandi competitivi a livello nazionale ed internazionale.
2. Le entrate sono destinate alle spese di funzionamento e di investimento della struttura.

### **Art. 5**

#### **(Locali e attrezzature)**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1. La struttura ha sede in Grugliasco, largo Braccini 2, in appositi locali messi a disposizione dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Torino.
2. La struttura dispone di attrezzature e di altri beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti ed inoltre di proprie attrezzature e di altri beni mobili.
3. In caso di scioglimento il Consiglio di Gestione della SDSV propone al Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie la destinazione delle attrezzature e dei beni mobili della SDSV.
4. La SDSV può accogliere e utilizzare attrezzature di proprietà di enti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni in osservanza della normativa vigente di Ateneo.

### **Art. 6**

#### **(Personale e collaborazioni)**

1. La struttura dispone di personale tecnico distaccato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie ed eventualmente da altri Dipartimenti partecipanti; può avvalersi, laddove necessario, del supporto del personale delle Aree di Polo di Agraria e Medicina Veterinaria per le materie di rispettiva competenza;
2. La Struttura non dispone di alcun budget in termini di punti organico (art. 34 dello Statuto di Ateneo).
3. La struttura può disporre di personale a contratto secondo le norme vigenti, fatta salva la necessaria copertura finanziaria.
4. Le funzioni della struttura sono garantite dalle attività svolte da professori, ricercatori, borsisti, assegnisti, dottorandi, specializzandi, contrattisti, intern e resident dei College professionali internazionali messi a disposizione dai soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
5. Può altresì operare presso la SDSV personale esterno qualificato sulla base di specifici accordi di collaborazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. La struttura può ospitare, secondo la normativa vigente, previa approvazione del Consiglio della SDSV e sentito il parere del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie, eventi



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

scientifico-culturali inerenti le discipline ricomprese nelle Scienze Veterinarie promossi da altri enti pubblici o privati.

### **Art. 7**

#### **(Struttura organizzativa)**

1. La SDSV si articola in due sezioni distinte:

- a) Sezione clinica, comprendente l'Ospedale Veterinario Universitario (OVU) e le strutture ad esso correlate;
- b) Sezione zootecnica e di igiene degli alimenti, comprendente l'ex Centro Interdipartimentale Servizio Ricovero Animali (CISRA) e l'Impianto di Macellazione e Sezionamento Carni (IMSC);

### **Art. 8**

#### **(Responsabili di sezione)**

1. Il Direttore della struttura propone al Direttore Generale dell'Ateneo e/o al Magnifico Rettore la nomina di un Responsabile per ciascuna delle due sezioni in coerenza con le procedure di Ateneo per l'assegnazione degli incarichi al personale. I Responsabili sono individuati tra il personale dell'Ateneo, con qualifica di Medico Veterinario, abilitato all'esercizio della professione e regolarmente iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari, in base alle competenze ed esperienze possedute.

2. I due Responsabili di sezione rispondono al Direttore della SDSV.

3. Il Responsabile della sezione clinica assume la qualifica di Direttore Sanitario dell'Ospedale Veterinario Universitario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente che regola le strutture veterinarie (Conferenza Stato Regioni 26/11/2003 Repertorio Atti n. 1868 del 26/11/2003; Delibera Giunta Regione Piemonte 24/4/2006, n. 21-2685 e successive integrazioni e modificazioni).

### **Art. 9**

#### **(Gestione amministrativa)**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1. La struttura costituisce un Centro di Responsabilità di primo livello ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (RAFC), il quale disciplina la gestione amministrativa e contabile della struttura.

### **Art. 10**

#### **(Organi)**

1. Sono organi della SDSV:
  - a) Il Consiglio
  - b) Il Direttore
  - c) Il Consiglio Didattico-Scientifico

### **Art. 11**

#### **(Composizione del Consiglio)**

Il Consiglio è composto da:

1. Quattro Docenti (professori o ricercatori) della Sezione Clinica di cui tre rappresentanti le Discipline Cliniche Veterinarie e uno rappresentante le Discipline Diagnostiche (diagnostica anatomopatologica, parassitologica, microbiologica e chimico-clinica).
2. Tre Docenti (professori o ricercatori) della Sezione Zootecnica e di Igiene degli Alimenti di cui due appartenenti alle Discipline Zootecniche ed uno alle Discipline di Igiene degli Alimenti.
3. Un Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo rappresentativo delle attività per ciascuna Sezione.
4. Un Rappresentante degli studenti per ciascun Corso di Studi attivato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie le cui attività didattiche pratiche si svolgano presso la Struttura.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Ne fa parte di diritto anche il Direttore SDSV e il Vice-Direttore per la Didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie.

Fanno parte del Consiglio, quali membri senza diritto di voto, anche il Responsabile della Sezione Clinica, nella persona del Direttore Sanitario dell'OVU ed il Responsabile della Sezione Zootecnica e di Igiene degli Alimenti.

I membri elettivi del Consiglio vengono votati dalle rispettive componenti del Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie. Ciascun avente diritto al voto può esprimere al massimo una preferenza, in caso di parità di voti prevale l'anzianità di ruolo per la componente docente, di servizio per il personale tecnico amministrativo e di anzianità di iscrizione per gli studenti; in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica. I membri eletti restano in carica per tre anni accademici e non possono essere rieletti per più di una volta consecutivamente.

I Rappresentanti degli studenti restano in carica per la durata del loro mandato nel Consiglio di Corso di Studio.

I Componenti del Consiglio sono nominati con Decreto del Rettore.

Partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di supporto, il personale delle aree di polo competente per materia.

In caso di nuove partecipazioni da parte di altri Dipartimenti o Enti, il Consiglio si riserva di valutare la possibilità di inserimento di un loro rappresentante.

### **Art. 12**

#### **(Compiti del Consiglio)**

Sono compiti del Consiglio:

1. definire il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività della struttura;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. definire la quota di finanziamento da proporre ai Dipartimenti e agli Enti partecipanti;
3. sovrintendere alle attività della SDSV;
4. in quanto Centro di Responsabilità di primo livello, approvare il budget, proposto dal Direttore;
5. determinare i criteri generali di impiego del personale, delle attrezzature, dei fondi Disponibili e quelli per l'accesso ai servizi;
6. approvare il regolamento e le eventuali modifiche;
7. ogni altro compito previsto nelle disposizioni del presente Regolamento
8. Il Consiglio elegge al suo interno un Coordinatore con compiti di organizzazione e di gestione degli organi collegiali.

Il Consiglio può costituire Commissioni permanenti o temporanee per la gestione dei temi riportati nei commi precedenti o di altri temi specifici.

### **Art. 13**

#### **(Riunione del Consiglio)**

1. Il Consiglio è presieduto dal Coordinatore o in caso di sua assenza da un suo delegato.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria per iniziativa del Coordinatore almeno tre volte l'anno ed in via straordinaria su richiesta motivata del Direttore o di un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio deve essere fatta per iscritto con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a tre giorni.
4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario. Gli atti del Consiglio sono pubblici. Dopo l'approvazione sono tempestivamente depositati in luogo accessibile al pubblico anche in forma telematica.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli eventuali assenti giustificati, come riportato dall'art. 82 comma 1 dello Statuto di Ateneo. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

aventi diritto. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

### **Art. 14**

#### **(Il Direttore)**

1. Il Direttore è nominato dal Rettore a seguito di indicazione da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie che lo propone tra i professori di ruolo del DSV che abbiano optato per il regime a tempo pieno, ovvero che abbiano presentato una dichiarazione preventiva in tal senso.

2. Il Direttore DSV invita a presentare le candidature al ruolo di Direttore della SDSV i professori di ruolo del DSV; alla candidatura deve essere allegato un curriculum che oltre alle esperienze didattiche e scientifiche metta in luce quelle di tipo gestionale, culturale e scientifico.

3. Il Direttore DSV, insieme ai Vice Direttori DSV per la didattica e la ricerca e l'eventuale Direttore DSV eletto provvede ad individuare il miglior candidato e a proporlo al Rettore.

4. Il Direttore resta in carica per tre anni accademici. Le funzioni di Direttore non possono essere assunte per più di due mandati consecutivi. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Il triennio di nomina del Direttore della SDSV deve coprire lo stesso periodo di nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie garantendo l'accordo nella nomina tra il Direttore uscente del Dipartimento di Scienze Veterinarie e il Direttore entrante.

5. Qualora il Direttore SDSV si trovi nell'impossibilità di svolgere i suoi compiti, il direttore DSV provvede ad una nuova indicazione al Rettore secondo le stesse regole dei punti 2 e 3.

### **Art. 15**

#### **(Revoca del Direttore)**

Il direttore DSV su mozione del Consiglio, può proporre al Rettore con relazione motivata di sfiducia, approvata a maggioranza assoluta dei suoi membri, la revoca del Direttore SDSV.

### **Art. 16**

#### **(Compiti del Direttore)**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1. Il Direttore è responsabile della direzione della struttura e provvede a tutti gli adempimenti relativi alla medesima in conformità alla normativa vigente.

In particolare il Direttore:

- a) Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
  - b) vigila sulle attività della Struttura Didattica Speciale Veterinaria;
  - c) adotta i provvedimenti urgenti che si rendessero indispensabili per la funzionalità della Struttura Didattica Speciale Veterinaria, sottoponendoli all'approvazione degli organi competenti nella prima successiva adunanza;
  - d) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle norme vigenti.
2. Il Direttore partecipa, se non ne è già membro di diritto, alle riunioni dei Consigli di Corso di Studio elencati all'art. 2 comma 1.

### **Art. 17**

#### **(Consiglio Didattico Scientifico)**

1. Il Consiglio didattico-scientifico svolge funzioni di indirizzo, verifica e supervisione delle attività della Struttura Didattica Speciale e le altre funzioni di carattere didattico-scientifico rese necessarie dalle finalità stabilite all'art.2 del presente regolamento.

2. Il Consiglio Didattico Scientifico è composto da:

I Presidenti dei Corsi di Studi afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie le cui attività pratiche vengano svolte presso la SDSV ed un rappresentante dei Corsi di Studio attivati presso altri eventuali Dipartimenti partecipanti, un componente della Commissione Didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie o un suo delegato, un componente della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze Veterinarie o un suo delegato, il Coordinatore del Consiglio della SDSV.

3. Il Consiglio Didattico-Scientifico elegge al suo interno un Coordinatore, responsabile della gestione delle attività del Consiglio stesso e dei rapporti con il Direttore della SDSV

### **Art. 18**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

### **(Modifiche al Regolamento)**

Le modifiche al presente Regolamento della Struttura Didattica Speciale Veterinaria sono approvate dal Consiglio della Struttura a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sottoposte all'approvazione del Senato Accademico, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione

Il Rettore

Prof. Stefano GEUNA\*

Visto: il responsabile del procedimento

Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Dott. Massimo BRUNO\*

\*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.